



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato 2 alla Delib.G.R. n. 38/11 del 30.9.2014

Gestione del recupero e della riscossione dei crediti regionali per il tramite di istituti di credito convenzionati. Direttive per la rinegoziazione delle convenzioni.

Art. 1 - Ambito di applicazione

Le presenti direttive intervengono, in sostituzione degli allegati 2 e 3 alla Delib.G.R. n. 10/25 del 21.2.2013, nell'ambito dell'attività di gestione dei crediti regionali per il tramite degli istituti di credito convenzionati, connessi alla concessione di benefici per lo sviluppo delle attività produttive, in relazione alle seguenti ipotesi di crediti:

1. "crediti in recupero amministrativo" (ivi compresi quelli oggetto di procedura transattiva speciale, in caso di mancato rispetto dei termini dell'accordo);
2. "crediti in recupero giudiziale" (ivi compresi quelli oggetto di procedura transattiva speciale, in caso di mancato rispetto dei termini dell'accordo);
3. crediti per i quali le Banche chiedono il "disarcico per difficile esazione".

Rientrano nell'ambito di applicazione delle presenti direttive anche le condizioni previste in convenzioni già oggetto di recesso unilaterale da parte dell'Amministrazione regionale e quelle connesse a fondi soppressi, limitatamente alle posizioni creditorie non ancora estinte.

Le presenti direttive trovano applicazione con riguardo a tutti i contratti di affidamento ad intermediari bancari da cui deriva il mandato alla gestione e al recupero dei crediti regionali derivanti da:

- a) finanziamenti erogati a valere sui fondi regionali (fondi di rotazione in senso stretto);
- b) revoca del beneficio per aiuti di Stato illegali o incompatibili, o per aiuti di Stato e contributi indebitamente percepiti o abusivamente utilizzati (fondi assimilati ai medesimi).

Gli indirizzi contenuti e le procedure descritte nella presente delibera trovano applicazione, con gli opportuni adattamenti, nei contratti stipulati con società a totale partecipazione regionale (organismi c.d. "in house"), aventi ad oggetto la gestione di crediti regionali come sopra descritti.

Art. 2 - Clausole generali

Gli istituti di credito convenzionati, per la gestione ed il recupero dei crediti regionali, connessi alla



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

concessione di benefici per lo sviluppo delle attività produttive, applicano le disposizioni contenute nel d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123 ("Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59").

Gli istituti di credito, nella gestione dei crediti loro affidati, utilizzano strumenti on line di interfaccia con l'utenza e l'Amministrazione regionale, ove realizzati a cura e spese di quest'ultima.

Art. 3 - Crediti in recupero amministrativo.

Facendo salvi gli effetti già prodotti dalla Delib.G.R. n. 10/25 del 21.2.2013, a far data dal 23.5.2013, di pubblicazione sul Buras della medesima deliberazione, l'attività di recupero in capo agli Istituti di credito è limitata esclusivamente ai crediti in recupero amministrativo, salvo quanto disposto dal successivo art. 4.

Salvo quanto previsto da specifiche norme di legge, la Banca convenzionata dà informazione al Centro di responsabilità della struttura regionale competente per materia (d'ora in poi, "Cdr titolare") delle proposte relative a piani di rientro, transazioni, conciliazioni ecc., presentate al debitore, o provenienti da quest'ultimo. L'informazione di cui al periodo precedente deve pervenire al Cdr titolare nel termine di 60 giorni dalla presentazione delle proposte.

Il recupero amministrativo riguarda:

- a) i crediti derivanti da finanziamenti erogati a valere sui Fondi regionali (fondi di rotazione in senso stretto) con almeno due rate scadute e non pagate;
- b) i crediti derivanti dalla revoca del beneficio per aiuti di Stato illegali o incompatibili, o per aiuti di Stato e contributi indebitamente percepiti o abusivamente utilizzati (fondi assimilati ai medesimi).

Il recupero amministrativo deve essere attivato dalla Banca convenzionata, attraverso l'invio di un sollecito al debitore, entro il termine di 60 giorni a decorrere:

- dall'inadempimento di almeno due rate nel caso a);
- dall'inutile decorso del termine, non superiore a 60 giorni, assegnato per l'adempimento, nel caso b).

Il recupero amministrativo è gestito dalla Banca per un periodo massimo di 180 giorni al termine del quale, nel caso di perdurante inadempimento del debitore, tale che permangano insolute almeno due rate o l'importo corrispondente al beneficio revocato non sia stato totalmente recuperato, il mandato alla Banca deve intendersi concluso. Entro 60 giorni dallo scadere del



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

termine di cui al periodo precedente, la pratica, e il relativo fascicolo completo di tutta la documentazione, unitamente al rendiconto finale di cui al successivo art.6, è trasmessa al Cdr titolare, salvo diversi termini e modalità concordati di volta in volta tra il Cdr e la Banca.

Con riferimento alle pratiche per le quali, alla data di pubblicazione della presente deliberazione, sono già in essere attività di recupero amministrativo, il recupero medesimo è gestito dalla Banca per un periodo massimo di 180 giorni a decorre dalla data di rinegoziazione delle condizioni previste nelle originarie convenzioni. Allo scadere di detto termine, le posizioni creditorie che presentino almeno due rate scadute e non pagate e quelle per le quali non sia stato totalmente restituito l'importo corrispondente al beneficio revocato sono trasferite al Cdr titolare nei termini e secondo le modalità sopra descritte.

In deroga a quanto sopra previsto, in caso di posizioni creditorie derivanti da revoca di aiuti di Stato in ottemperanza ad una decisione della Commissione UE, la Banca convenzionata, entro 30 giorni dalla comunicazione della Regione avente ad oggetto la revoca dell'aiuto, trasmette al Cdr titolare il fascicolo completo delle informazioni necessarie all'immediata attivazione delle procedure per il recupero del credito.

L'istituto di credito si impegna a fornire al Cdr titolare le informative riguardanti le posizioni creditorie riferite a soggetti sottoposti a procedura fallimentare nel termine di 60 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo o, comunque, non appena ne sia venuta a conoscenza, al fine di consentire l'insinuazione nel passivo da parte dell'Amministrazione regionale, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 4 per i casi di recupero giudiziale.

L'istituto di credito si impegna, altresì, a informare il Cdr titolare delle posizioni creditorie riferite a soggetti sottoposti ad altre procedure concorsuali, accordi di ristrutturazione del debito o liquidazione volontaria tempestivamente e, comunque, non oltre 60 giorni dal momento in cui la Banca è venuta a conoscenza delle procedure o degli accordi medesimi, e a trasmettere le relative pratiche, secondo le modalità indicate nel presente articolo, al Cdr titolare, per il compimento degli atti di pertinenza.

Per le pratiche trasmesse ai sensi del presente articolo al Cdr titolare il mandato alla Banca deve intendersi concluso.

Art. 4 - Crediti in recupero giudiziale

Si considerano "in recupero giudiziale" i crediti per i quali, alla data del 23.5.2013:

1. la Banca abbia esperito almeno una procedura di esecuzione forzata, ancora in corso o meno;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

2. sia in corso, o abbia avuto luogo, un contenzioso giudiziale.

I crediti in recupero giudiziale continuano ad essere gestiti dalle banche convenzionate salvo soluzione transattiva direttamente gestita dall'Amministrazione regionale o discarico per difficile esazione.

Per le pratiche in recupero giudiziale, la Banca medesima:

- 1) non compie attività che, in base a valutazioni analoghe a quelle che la Banca effettua per i propri crediti, risultino antieconomiche;
- 2) richiede via PEC al Cdr titolare l'autorizzazione al compimento di atti particolarmente invasivi della sfera del debitore (istanza di fallimento e procedure concorsuali in genere), salvo che si tratti di provvedimenti urgenti ed indifferibili assunti nell'interesse esclusivo della Regione di cui la Banca informa la Regione entro il termine di 60 giorni dal compimento del singolo atto. In caso di mancata risposta alla richiesta di autorizzazione da parte del Cdr titolare, entro 15 giorni dalla PEC della Banca, l'autorizzazione al compimento dell'atto si intende accordata.
- 3) si impegna a rendere al Cdr titolare le informative riguardanti le posizioni creditorie riferite a soggetti sottoposti a procedura fallimentare nel termine di 60 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo o, comunque, non appena ne sia venuto a conoscenza, nonché dare comunicazione delle posizioni creditorie riferite a soggetti sottoposti ad altre procedure concorsuali, accordi di ristrutturazione del debito o liquidazione volontaria, tempestivamente, o comunque entro il termine di 60 giorni dal momento in cui la Banca è venuta a conoscenza delle procedure o degli accordi medesimi, al fine di consentire al Cdr titolare di trasmettere alla Banca eventuali osservazioni.

In sede di recupero giudiziale le Banche devono far valere il privilegio che assiste i crediti regionali derivanti dalla revoca di interventi agevolativi, ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 449/1997 o dell'art. 9 del d.lgs. n. 123/1998.

Sono, comunque, trasmesse all'Amministrazione regionale le pratiche concernenti posizioni creditorie in relazione alle quali, alla data del 23.5.2013, sussista un titolo esecutivo ormai in giudicato al quale non è seguita la fase esecutiva e non risultino più aperte procedure concorsuali alle quali il credito regionale sia stato ammesso. Le pratiche, come sopra individuate, devono essere trasmesse al Cdr titolare entro 90 giorni dalla rinegoziazione delle convenzioni, unitamente al relativo fascicolo completo di tutta la documentazione e del rendiconto finale di cui al successivo art.6, e alla richiesta di discarico qualora ne ricorrano i requisiti. Per le pratiche trasmesse all'Amministrazione regionale, il mandato alla Banca deve intendersi concluso.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art. 5 - Rendiconto periodico

Semestralmente, entro 60 gg dalla chiusura del semestre fissata a giugno e a dicembre, gli istituti di credito trasmettono ai Cdr titolari, ai fini dell'esercizio del controllo di merito, e al Cdr competente in materia di credito, ai fini del monitoraggio delle risorse RAS concesse a valere su fondi di rotazione e assimilati ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 11/2006, un dettagliato rendiconto sull'attività di recupero (amministrativo o giudiziale) svolta.

Il rendiconto è trasmesso tramite PEC su foglio di calcolo elettronico secondo lo schema concordato con la Direzione generale della programmazione, o mediante strumenti di interfaccia on line, ove presenti, e deve indicare, con riferimento alle posizioni afferenti a fondi di rotazione in senso stretto (art. 1, terzo capoverso, lettera a)):

- i nominativi delle posizioni in recupero amministrativo o giudiziale, completi di codice fiscale;
- l'importo dell'esposizione complessiva (e le voci che la compongono), nonché di tutti gli elementi necessari per il calcolo dell'importo medesimo (tasso di interesse moratorio applicato, metodo di calcolo degli interessi ecc.);
- la data di inizio dell'inadempimento, le azioni di recupero e le date in cui sono state intraprese¹, con l'indicazione espressa della concessione di eventuali finanziamenti con "fondi Banca", anche se estinti;
- i relativi compensi percepiti nel semestre di competenza.

Con riferimento ai crediti derivanti dalla revoca del beneficio per aiuti di Stato illegali o incompatibili, o per aiuti di Stato e contributi indebitamente percepiti o abusivamente utilizzati (fondi assimilati, di cui alla lettera b) dell'art.1, terzo capoverso), il rendiconto deve indicare:

- i nominativi delle posizioni in recupero, completi di codice fiscale;
- la fase del recupero, amministrativa o giudiziale;
- l'importo del credito da recuperare e le voci che lo compongono (con l'indicazione del tasso di interesse moratorio applicato);
- la data del motivo che ha giustificato la revoca; la data di revoca e le attività di recupero del credito svolte con le relative date;
- i relativi compensi percepiti nel semestre di competenza.

Con riferimento a singole posizioni, e su richiesta di soggetti specificamente legittimati

¹ Le azioni di recupero e le date in cui sono state intraprese possono essere illustrate in scheda separata, se ritenuto più agevole dalla Banca.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

dell'Amministrazione regionale, la Banca fornisce ulteriori informazioni coperte da accordo di riservatezza.

È facoltà dell'Amministrazione regionale richiedere ulteriori chiarimenti alla Banca o effettuare verifiche documentali. La Banca deve far pervenire la propria risposta e/o consentire l'accesso documentale nel termine di 60 giorni dalla ricezione della richiesta. Il mancato invio del rendiconto periodico e dei chiarimenti richiesti, nonché il rifiuto a consentire l'accesso documentale, nei termini stabiliti, costituisce inadempimento contrattuale dell'istituto di credito nei confronti dell'Amministrazione regionale che giustifica l'avvio della procedura di contestazione di cui al successivo art.10 e, nel caso di mancate o non esaustive controdeduzioni, la revoca del mandato da parte dell'Amministrazione per le posizioni creditorie interessate.

Ciascun Cdr titolare subordina l'assegnazione di ulteriori risorse finanziarie ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 1993, n. 17, limitatamente alla quota riferita ai compensi maturati dall'istituto di credito, all'accertamento dell'adempimento degli obblighi di rendicontazione.

Il primo rendiconto periodico, aggiornato al semestre appena concluso (scadenza di giugno o dicembre) da trasmettere entro 180 giorni dalla rinegoziazione, deve contenere i dati relativi a tutte le posizioni in recupero amministrativo o giudiziale, ivi comprese quelle già inserite in precedenti elenchi o richieste di inesigibilità, a partire dal primo inadempimento e fino alla data di predisposizione del rendiconto stesso, compresi gli importi delle spese legali addebitate per singola pratica al fondo di rotazione regionale.

Art. 6 - Rendiconto finale

Il medesimo rendiconto di cui al precedente articolo 5, deve essere presentato, per le posizioni di volta in volta interessate, altresì:

- in occasione della richiesta di discarico per difficile esazione, ai sensi e secondo le prescrizioni contenute nel successivo art. 7;
- nell'ipotesi di rinuncia al mandato da parte della Banca, in caso di diniego del discarico da parte dell'Amministrazione regionale ai sensi del medesimo art. 7 ;
- nei casi di revoca del mandato alla Banca, ai sensi e nel rispetto del successivo art. 9;
- nei casi di cessazione dell'incarico della Banca, allo scadere dei termini massimi di recupero amministrativo, ai sensi dell'art. 3.

Si applicano, altresì, le disposizioni previste nel medesimo art. 5 in materia di chiarimenti, verifiche



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

documentali e contestazioni di inadempimenti.

Art. 7 “Discarico per crediti di difficile esazione”

L'istituto di credito richiede il discarico per “difficile esazione” al Cdr titolare con riferimento ai crediti per i quali, a giudizio del medesimo Istituto, è impossibile o antieconomico il recupero integrale o parziale, per la presenza di una o più delle seguenti circostanze:

- estinzione della persona giuridica debitrice per effetto di procedure concorsuali o di liquidazione della stessa, a condizione che non sussistano soggetti giuridici solidamente responsabili dei relativi debiti e/o soggetti subentrati ai debitori;
- morte della persona fisica debitrice e assenza di eredi che abbiano accettato l'eredità;
- irreperibilità del debitore;
- stato di nullatenenza o di situazioni patrimoniali incapienti (comprovati, a titolo esemplificativo, da visure patrimoniali dall'esito negativo, documentazione attestante l'esperimento infruttuoso delle procedure esecutive ecc.);
- antieconomicità dell'azione di recupero. In tal caso la non convenienza dell'azione di recupero è determinata a seguito di comparazione di congruità tra l'importo del credito e le spese prevedibilmente occorrenti per l'esperimento delle azioni di recupero del credito stesso, tenuto altresì conto delle possibilità di riscossione in relazione alla consistenza del patrimonio del debitore.

Il discarico deve essere richiesto nel termine di 90 giorni dalla rinegoziazione o, comunque, da quando l'Istituto ha avuto conoscenza dell'irrecuperabilità del credito o dell'antieconomicità del recupero.

La richiesta di discarico, presentata per la prima volta successivamente alla rinegoziazione, è accompagnata dal rendiconto finale di cui all' articolo 6, nonché dal fascicolo completo di tutta la documentazione.

Il Cdr titolare adotta il provvedimento di discarico, sulla base dell'istruttoria della Banca attestante l'esistenza di almeno una delle circostanze precedentemente descritte. Le richieste di discarico per difficile esazione, se non seguite da diniego o richiesta di chiarimenti e verifiche documentali da parte del Cdr titolare, nel termine di 180 giorni, devono intendersi accolte.

La richiesta di chiarimenti o di accesso documentale sospende il termine di cui ai periodi precedenti, che riprende a decorrere dal momento in cui i chiarimenti sono resi o l'accesso è



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

consentito. La Banca deve far pervenire la propria risposta e/o consentire l'accesso documentale nel termine di 60 giorni dalla ricezione della richiesta.

Ove non ricorrano le condizioni, il discarico per difficile esazione è negato con provvedimento motivato del responsabile del Cdr titolare. In tal caso, la gestione della posizione creditoria permane in capo alla Banca per il compimento di ulteriori attività, fatta salva la facoltà di rinuncia al mandato della Banca medesima o di revoca del mandato da parte del Cdr titolare, con conseguente obbligo di fornire il rendiconto di cui all'articolo 6 e di trasmettere il fascicolo completo di tutta la documentazione.

Per le istanze già presentate ai fini della inesigibilità alla data della rinegoziazione o, in mancanza, allo scadere dei termini fissati per la medesima, la Banca, entro i successivi 180 giorni, reinoltra l'originale richiesta corredata da una dichiarazione contenente l'indicazione dello specifico motivo posto a base della richiesta di discarico², individuato in una delle circostanze sopra indicate, e trasmette contestualmente il fascicolo completo. Per la trasmissione dei fascicoli riguardanti le richieste pregresse il Cdr titolare e la Banca possono concordare tempi dilazionati, secondo criteri per classi omogenee. La trasmissione deve in ogni caso essere completata entro 31.12.2017.

Il Cdr titolare del credito provvede al discarico per difficile esazione, entro 90 giorni dal reinoltro dell'istanza, sulla base delle risultanze dell'istruttoria effettuata dalla Banca. Il termine è sospeso da eventuali richieste di chiarimenti, integrazioni o accesso documentale per singole pratiche. La Banca deve far pervenire la propria risposta e/o consentire l'accesso documentale nel termine di 60 giorni dalla ricezione della richiesta.

Il Cdr titolare effettua controlli a campione tesi a verificare il regolare operato della Banca.

La cessazione dell'incarico alla gestione della singola posizione creditoria, ai sensi del presente articolo, comporta lo sgravio contabile e fa venir meno l'obbligo in capo alla Banca di compiere ulteriori attività di recupero ma non libera quest'ultima da eventuali responsabilità connesse all'operato svolto.

Art. 8 - Modalità di calcolo dei compensi agli istituti di credito

A decorrere dalla data di rinegoziazione delle condizioni previste nelle originarie convenzioni, per tutti i crediti con scaduto impagato in recupero amministrativo, nonché per i crediti in recupero giudiziale o che risultano in capo a soggetti sottoposti a procedure concorsuali, accordi di

² Se dalla originaria richiesta risulta agevole individuare una delle circostanze che giustificano il discarico, l'ulteriore specificazione non è necessaria.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ristrutturazione del debito o liquidazione volontaria, le banche cessano di percepire i compensi in ragione del capitale residuo.

Al verificarsi delle ipotesi descritte nel periodo precedente, le banche percepiscono i seguenti compensi:

- per le attività di recupero giudiziale eventualmente rimaste in capo alle stesse, in ragione del 20% degli importi comunque recuperati nel semestre di riferimento, e pertanto anche a seguito di adesione del debitore a piani di rientro e transazioni la cui esecuzione è gestita dalle banche medesime. Il compenso sopra descritto spetta anche nei casi di revoca del mandato alla Banca quando, a seguito di transazione stragiudiziale gestita direttamente dall'Amministrazione regionale, vi sia l'evidenza del fatto che il debitore ha pagato in conseguenza diretta degli atti di recupero intrapresi dalla Banca.
- per l'attività di recupero amministrativo è riconosciuto un compenso in ragione del 10% degli importi recuperati nel semestre di riferimento, anche a seguito di adesione del debitore a transazioni gestite per il tramite delle banche medesime.

L'importo dei compensi è da intendersi comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, nonché delle spese connesse alle azioni legali.

Le spese legali maturate per attività svolte fino alla data di approvazione della presente delibera sono rimborsate solo se fatturate e documentate, in relazione a ciascuna singola pratica, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla pubblicazione della delibera sul BURAS.

L'importo delle spese legali addebitato alla Regione deve essere documentato in relazione alla singola pratica.

Per la regolamentazione dei compensi relativi ad eventuali pratiche in regolare ammortamento (né in recupero giudiziale, né amministrativo), vigono le pattuizioni contenute nelle convenzioni che hanno dato origine alle posizioni medesime, tanto con riferimento ai fondi di rotazione in senso stretto quanto a quelli assimilati.

Analogamente, in alternativa a quanto prescritto dal presente articolo, sono fatte salve le pattuizioni di compensi a corpo contenute nelle convenzioni stipulate a partire dall'anno 2007.

Art. 9 - Revoca del mandato su singole pratiche

É sempre facoltà del Cdr titolare, qualora lo ritenga opportuno, revocare il mandato alla Banca relativamente ad una o più pratiche, con diritto dell'Istituto di credito al rimborso di un importo pari alle spese vive sostenute e documentate.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Nel caso di revoca per inadempimento degli obblighi connessi alle attività di gestione e recupero dei crediti da parte delle banche convenzionate, compresa l'eventuale omissione degli atti interruttivi della prescrizione dei crediti da parte delle stesse, nonché in caso di mancata o intempestiva richiesta di discarico per crediti di difficile esazione è escluso qualsiasi diritto di rimborso.

La revoca del mandato alla gestione del credito comporta in capo alla Banca l'obbligo di effettuare il rendiconto di cui all'articolo 6 e di trasmettere il fascicolo completo di tutta la documentazione entro i successivi 60 giorni.

Art. 10 - Responsabilità degli istituti di credito convenzionati

In tutte le ipotesi di cessazione del mandato della Banca, quest'ultima presta la dovuta collaborazione, ove necessario, per realizzare il subentro nelle eventuali azioni giudiziarie pendenti e nella titolarità delle garanzie. Analogamente, la Regione assicura il subingresso nelle azioni giudiziali intraprese dalla Banca nell'esercizio del mandato medesimo.

In ogni caso, fino alla completa trasmissione/presa in carico delle posizioni da parte della Regione, gli Istituti di credito sono tenuti a porre in essere tutte le attività necessarie ad evitare la perdita del diritto da parte dell'Amministrazione.

Nell'ipotesi in cui un Cdr titolare ravvisi l'inadempimento degli obblighi connessi all'attività di gestione e recupero dei crediti da parte della Banca, provvede alla relativa contestazione formale. La Banca comunica le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 60 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di cui sopra. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Amministrazione regionale, ovvero non siano pervenute entro il termine stabilito, il Cdr titolare procede all'adozione della misura di volta in volta ritenuta opportuna in relazione alle eventuali responsabilità contrattuali della Banca, fino alla revoca del mandato alla gestione della singola pratica e, nei casi più gravi, comprese le ipotesi descritte nel presente articolo, la risoluzione del contratto per inadempimento, sentito il Cdr competente in materia di credito.

Art. 11- Posizioni creditorie di cui all'art. 10 dell'allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale n. 10/9 del 28.2.2012 (transazioni speciali)

Le disposizioni contenute nelle presenti direttive valgono ai sensi e per gli effetti dell'art.10 dell'allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale n. 10/9 del 28.2.2012.